



## CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO)

*Medaglia d'Oro al V.M.*

<b>Prot. n.</b> ...174	Ordinanza concernente il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su area pubblica delimitata da piazza Trento e Trieste, corso F.lli Bandiera, via Mameli, corso Banska Bystrica del comune di Alba, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
<b>Data</b> ...04.08.2023	

### II SINDACO

#### Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico, è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente, del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza nelle stagioni miti, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto e per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di degrado del territorio in relazione anche alla sua vocazione turistica;
- nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di piazza Trento e Trieste, corso F.lli Bandiera comunale risulta più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso costo e che ciò determina, conseguentemente, fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente significativa e negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano, specie se rapportata alla peculiarità dell'area della stazione ferroviaria in quanto zona a stretto ridosso del centro storico, frequentata da molti utenti tra i quali studenti, anche minori, lavoratori e turisti;
- in aggiunta, è frequente da parte di coloro che assumono sostanze alcoliche o superalcoliche, eccedendo da un suo normale consumo, abbandonare i contenitori al suolo, incrementando altresì significativamente il degrado e decoro urbano;
- i residenti delle vie limitrofe (via Toti, via Diaz e via Roma, hanno segnalato all'amministrazione comunale ed alle forze dell'ordine ripetutamente la presenza di gruppi/assembramenti di persone che, consumando bevande alcoliche o superalcoliche su area pubblica o ad uso pubblico costituiscono fonte di degrado e disagio per i residenti, pregiudicando altresì l'interesse al decoro e alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei medesimi residenti;
- il consumo eccessivo ed incontrollato di sostanze alcoliche o superalcoliche, da parte di taluni soggetti, è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, vengano coinvolti in risse riversando la loro

aggressività verso passanti o commercianti, atteso il loro stato di agitazione psicofisico;

**Dato atto che:**

- in forza delle richiamate segnalazioni, si è provveduto ad incrementare il servizio delle forze dell'ordine e della polizia locale nelle aree caratterizzate dalla problematica di consumo smodato di bevande alcoliche e superalcoliche, facendo emergere, però, tutti i limiti di un simile intervento e che, pertanto, è risultato non risolutivo della questione;
- nel recente passato si sono verificati gravi fatti di lesioni a persone dovuti all'assunzione di alcol, degenerati in rissa con l'intervento delle forze dell'ordine ed applicazione di misure di prevenzione adottate dalla Questura di Cuneo (c.d. daspo Willy);
- per contrastare il fenomeno in commento sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e dei loro dehors per tutta la giornata, 24 ore su 24, con particolare riguardo all'area individuata all'interno delle vie corso F.lli Bandiera, Via Toti, Corso Banska Bystrica, piazza Trento e Trieste, compresi i giardini pubblici adiacenti,

**Visto** in tal senso, l'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone che "(...). Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)";

**Considerato che** appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare strumenti autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di poter contemperare il diritto all'esercizio di attività lecite e consentite, quali quelle di attività commerciali ed economiche, con il primario diritto dei cittadini a vedere tutelata la sicurezza urbana, che viene assicurata anche dalla serena e ordinata convivenza sociale fra i componenti della comunità e che è invece fortemente minacciata dal verificarsi dei fatti degenerativi sopra indicati;

**Ritenuto che:**

- per le ragioni sopra esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e della vivibilità urbana di cui si è detto, e che, pertanto, si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sino al 31/12/2023, atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi, fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;

**Ritenuto**, pertanto, che sia preciso dovere del Sindaco intervenire per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Richiamato** il vigente Regolamento di Polizia Urbana, in particolare:

- l'articolo 30 che in materia di disturbo della quiete pubblica consente al Sindaco, su motivata proposta dei servizi comunali o delle Unità Sanitarie Locali, di vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo in determinate aree comunali;

- l'articolo 46 in materia di tutela del pubblico decoro, prevede che il Sindaco, in caso di problemi connessi ad esigenze di sicurezza pubblica o igiene e sanità, in particolare qualora si tratti di tutelare il pubblico decoro e l'ordinata e civile convivenza, possa emanare specifiche ordinanze in tal senso.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 433 del 05/12/2008, con la quale, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, sono stati determinati i nuovi importi di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, in deroga a quanto previsto dall'art. 16; comma 2, legge 24/11/1981, 689.

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, occupazioni abusive di aree pubbliche, situazioni di grave incuria nell'area adiacente alla stazione ferroviaria e giardini pubblici con assembramenti di persone, **decorre dal 10 agosto 23 e fino al 31 dicembre 2023, nelle seguenti vie: piazza Trento e Trieste, corso F.lli Bandiera, giardini comunali, via Mameli, corso Banska Bystrica,**

- il DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, per tutta la giornata, 24 ore su 24, negli spazi pubblici, o assoggettati a uso pubblico, ad eccezione delle superfici attrezzate di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione (dehors e simili);
- il DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore (rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato e gli esercenti attività artigianali etc.), dalle **ore 13.00 alle ore 06.00.**

## AVVISA che

- La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00 ad euro 500,00** (con facoltà di pagamento in misura ridotta di euro 50,00 per la prima violazione, euro 150,00 per la seconda violazione, euro 300,00 per la terza violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981);

## AVVERTE

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco di Alba è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet [www.comune.alba.cn.it](http://www.comune.alba.cn.it)

**DISPONE** l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

PREFETTURA DI CUNEO

VIA ROMA, N. 3 CUNEO

QUESTURA DI CUNEO  
COMPAGNIA CARABINIERI  
COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALBESI  
MESSI / UFFICIO STAMPA

PIAZZA TORINO, N. 5 CUNEO  
VIA GEN. DALLA CHIESA, N. 1 ALBA  
VIA ERNESTO GUALA - BRA  
SEDE  
PIAZZA SAN PAOLO 3 ALBA  
SEDE

Dal Palazzo municipale, .....*01.08.2023*



**IL SINDACO**  
(dott. Carlo BO)